

LA DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI 2019

01. NOZIONE

L'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie *"in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio"*, nelle quali *"il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore"* del medesimo decreto.

Si tratta di un istituto che offre ai contribuenti l'occasione di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore della controversia, che viene individuato a norma dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui *"Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste"*.

02. AMBITO APPLICATIVO

Rientrano **nell'ipotesi di definizione**:

tutti i processi, ***in cui la controparte è l'Agenzia delle Entrate***, ove il ricorso introduttivo sia stato notificato entro il **24 ottobre 2018**;

pendenti alla stessa data (non dovevano dunque essere decorsi i termini per appello, Cassazione, riassunzione, ecc.);

nei quali la pendenza della lite occorre sia integra anche nel momento di presentazione della domanda di definizione.

L'Agenzia delle entrate con propria circolare **n. 6 del 1° aprile 2019** interpreta restrittivamente ribadendo che se il ricorso sia stato notificato solo all'esattore, la lite non è definibile neppure se i motivi di ricorso riguardano l'Agenzia. Così come esclude dalla definizione la lite sulle sole sanzioni da omesso versamento di imposte dichiarate, qualificando l'atto come di mera riscossione.

03. QUANTO COSTA LA DEFINIZIONE

Il costo della definizione viene riassunto nella **seguinte tabella**:

Agenzia delle Entrate soccombente in primo grado :	40% delle imposte con esclusione di sanzioni e interessi;
Agenzia delle Entrate soccombente in secondo grado :	15% delle imposte con esclusione di sanzioni e interessi;
Soccombenza del contribuente;	Tutte le imposte con esclusione di sanzioni e interessi;
Processo iscritto nel primo grado di giudizio:	90% delle imposte con esclusione di sanzioni e interessi la costituzione deve essere avvenuta entro il 24.10.2018;
Processo pendente in sede di rinvio o pendevano i termini per la riassunzione	90% delle imposte con esclusione di sanzioni e interessi;
Processo rimesso dalla Regionale alla Provinciale:	90% delle imposte con esclusione di sanzioni e interessi;
Contribuente vittorioso nei due gradi e al 19.12.2018 processo pendente in cassazione:	5% delle imposte con esclusione di sanzioni e interessi;
Lite riguardante sanzioni non collegabili al tributo e contribuente vittorioso al 24.10.18:	15% delle sanzioni irrogate;
Lite riguardante sanzioni non collegabili al tributo, altri casi:	40% delle sanzioni irrogate.

Va aggiunto che se l'oggetto della lite è legato alle perdite d'impresa, si potrà definire affrancando la perdita e pagando l'imposta.

Nel caso di sanzioni collegate al tributo, la definizione è **ZERO** se il tributo è definito, ma questo, come accennato, non vale per le sanzioni da omesso versamento di tributi dichiarati o per versamenti tardivi.